

## **SESSIONE IV (8 aprile 1546)**

### **Primo decreto**

#### **Si ricevono i libri sacri e le tradizioni apostoliche.**

Il sacrosanto, ecumenico e generale Concilio Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dei medesimi tre legati della Sede Apostolica, ha sempre presente che, tolti di mezzo gli errori, si conservi nella Chiesa la stessa purezza del Vangelo, quel Vangelo che, promesso un tempo attraverso i profeti nelle scritture sante, il signore nostro Gesù Cristo, figlio di Dio, prima promulgò con la sua bocca, poi comandò che venisse predicato ad ogni creatura per mezzo dei suoi apostoli, quale fonte di ogni verità salvifica e della disciplina dei costumi.

E poiché il Sinodo sa che questa verità e disciplina è contenuta nei libri scritti e nelle tradizioni non scritte - che raccolte dagli apostoli dalla bocca dello stesso Cristo e dagli stessi apostoli, sotto l'ispirazione dello Spirito santo, tramandate quasi di mano in mano (Cfr. II Ts 2, 14) sono giunte fino a noi, - seguendo l'esempio dei padri ortodossi, con uguale pietà e pari riverenza accoglie e venera tutti i libri, sia dell'antico che del nuovo Testamento, - Dio, infatti, è autore dell'uno e dell'altro ed anche le tradizioni stesse, che riguardano la fede e i costumi, poiché le ritiene dettate dallo stesso Cristo oralmente o dallo Spirito santo, e conservate con successione continua nella Chiesa cattolica.

E perché nessuno possa dubitare quali siano i libri accettati dallo stesso Sinodo come sacri, esso ha creduto opportuno aggiungere a questo decreto l'elenco.

Dell'antico Testamento: i cinque di Mosè, e cioè: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio; Giosuè, Giudici, Ruth; i quattro dei Re; i due dei Paralipomeni; il primo e il secondo di Esdra (che è detto di Neemia); Tobia, Giuditta, Ester, Giobbe; i Salmi di David; i Proverbi, l'Ecclesiaste, il Cantico dei cantici, la Sapienza, l'Ecclesiastico, Isaia, Geremia con Baruch, Ezechiele, Daniele; i dodici Profeti minori, cioè: Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia; i due dei Maccabei, primo e secondo.

Del nuovo Testamento: i quattro Evangelii: secondo Matteo, Marco, Luca, Giovanni; gli Atti degli apostoli, scritti dall'evangelista Luca; le quattordici Lettere dell'Apostolo Paolo: ai Romani, due ai Corinti, ai Galati, agli Efesini, ai Filippesi, ai Colossesi, due ai Tessalonicesi, due a Timoteo, a Tito, a Filemone, agli Ebrei; due dell'apostolo Pietro, tre dell'apostolo Giovanni, una dell'apostolo Giacomo, una dell'apostolo Giuda, e l'Apocalisse dell'apostolo Giovanni.

Se qualcuno, poi, non accetterà come sacri e canonici questi libri, interi con tutte le loro parti, come si è soliti leggerli nella Chiesa cattolica e come si trovano nell'edizione antica della volgata latina e disprezzerà consapevolmente le predette tradizioni, sia anatema.

Sappiano quindi tutti, con quali argomenti lo stesso Sinodo, posto il fondamento della confessione della fede, procederà, e soprattutto di quali testimonianze e difese si servirà nel confermare gli insegnamenti e nel riformare i costumi nella Chiesa.

### **Secondo decreto:**

#### **Si accetta l'edizione volgata della Bibbia e si prescrive il modo di interpretare la sacra Scrittura**

Lo stesso sacrosanto Sinodo, considerando, inoltre, che la Chiesa di Dio potrebbe ricavare non piccola utilità, se si sapesse quale, fra tutte le edizioni latine dei libri sacri, che sono in uso, debba essere ritenuta autentica, stabilisce e dichiara che questa stessa antica edizione volgata, approvata nella Chiesa dall'uso di tanti secoli, si debba ritenere come autentica nelle pubbliche letture, nelle dispute, nella predicazione e che nessuno osi o presuma respingerla con qualsiasi pretesto.

Inoltre, per reprimere gli ingegni troppo saccenti, dichiara che nessuno, basandosi sulla propria saggezza, negli argomenti di fede e di costumi, che riguardano la dottrina cristiana, piegando la sacra Scrittura secondo i propri modi di vedere, osi interpretarla contro il senso che ha (sempre)

ritenuto e ritiene la santa madre Chiesa, alla quale spetta di giudicare del vero senso e dell'interpretazione delle sacre scritture o anche contro l'unanime consenso dei padri, anche se queste interpretazioni non dovessero esser mai pubblicate. Chi contravvenisse sia denunciato dagli ordinari e punito secondo il diritto.

Ma, volendo anche com'è giusto, imporre un limite in questo campo agli editori, i quali, ormai, senza alcun criterio - credendo che sia loro lecito tutto quello che loro piace - stampano, senza il permesso dei superiori ecclesiastici, i libri della Sacra Scrittura con note e commenti di chiunque indifferentemente, spesso tacendo il nome dell'editore, spesso nascondendolo con uno pseudonimo, e - cosa ancor più grave, - senza il nome dell'autore, e pongono in vendita altrove, temerariamente, questi libri stampati, il Concilio prescrive e stabilisce che, d'ora in poi la Sacra Scrittura - specialmente questa antica volgata edizione, sia stampata nel modo più corretto, e che nessuno possa stampare o far stampare libri di soggetto sacro senza il nome dell'autore né venderli in futuro o anche tenerli presso di sé, se prima non sono stati esaminati ed approvati dall'ordinario, sotto minaccia di scomunica e della multa stabilita dal canone dell'ultimo Concilio Lateranense

Se si trattasse di religiosi, oltre a questo esame e a questa approvazione, siano obbligati ad ottenere anche la licenza dei loro superiori, dopo che questi avranno esaminato i libri secondo le prescrizioni delle loro regole.

Chi comunica o diffonde per iscritto tali libri, senza che siano stati prima esaminati ed approvati, sia sottoposto alle stesse pene riservate agli stampatori. Quelli che li posseggono o li leggono, se non diranno il nome dell'autore, siano considerati come autori. L'approvazione di questi libri venga data per iscritto, e quindi sia posta sul frontespizio del libro, sia esso scritto a mano o stampato. L'approvazione e l'esame siano gratuiti, così che le cose da approvarsi siano approvate e siano riprovate quelle da riprovarsi.

Volendo infine reprimere il temerario uso, per cui parole e espressioni della Sacra Scrittura vengono adattate e contorte a significare cose profane, volgari, favolose, vane, adulazioni, detrazioni, superstizioni, incantesimi empî e diabolici, divinazioni, sortilegi, libelli diffamatori, il Concilio comanda ed ordina per togliere di mezzo questo irriverente disprezzo, ed anche perché in avvenire nessuno osi servirsi, in qualsiasi modo, delle parole della Sacra Scrittura per indicare simili cose, che tutti i corruttori e violatori della Parola di Dio, siano puniti dai vescovi secondo il diritto o la discrezione dei vescovi stessi.

## **SESSIONE VI (13 gennaio 1547)**

### **Decreto sulla giustificazione**

#### **Proemio**

In questi anni è stata divulgata con grave danno per molte anime e per l'unità della Chiesa, una dottrina erronea sulla giustificazione. Perciò questo sacrosanto Concilio Tridentino ecumenico e generale, riunito legittimamente nello Spirito santo, a lode e gloria di Dio onnipotente, per la tranquillità della Chiesa e per la salvezza delle anime, sotto la presidenza dei reverendissimi signori Gianmaria del Monte, cardinale vescovo di Palestrina, Marcello Cervini, cardinale presbitero del titolo di S. Croce in Gerusalemme, cardinali della Santa Chiesa Romana, e legati apostolici *de latere*, a nome del nostro santissimo padre in Cristo e signore Paolo III, per divina provvidenza Papa, intende esporre a tutti i fedeli cristiani la vera e sana dottrina sulla giustificazione che Gesù Cristo, sole di giustizia, autore e perfezionatore della nostra fede, ha insegnato che gli apostoli hanno trasmesso e che la Chiesa cattolica, sotto l'ispirazione dello Spirito santo, ha sempre ritenuto. E proibisce assolutamente che, d'ora innanzi, qualcuno osi credere, predicare e insegnare diversamente da quello che col presente decreto si stabilisce e si dichiara [...].

#### Capitolo V.

Dichiara ancora il Concilio che negli adulti l'inizio della stessa giustificazione deve prender la mossa dalla grazia preveniente di Dio, per mezzo di Gesù Cristo, cioè della chiamata, che essi ricevono senza alcun loro merito, di modo che quelli che coi loro peccati si erano allontanati da

Dio, disposti dalla sua grazia, che sollecita ed aiuta, ad orientarsi verso la loro giustificazione, accettando e cooperando liberamente alla stessa grazia, così che, toccando Dio il cuore dell'uomo con l'illuminazione dello Spirito Santo, l'uomo non resti assolutamente inerte subendo quella ispirazione, che egli può anche respingere, né senza la grazia divina possa, con la sua libera volontà, rivolgersi alla giustizia dinanzi a Dio. Perciò quando nelle sacre scritture si dice: Convertitevi a me, ed io mi rivolgerò a voi, si accenna alla nostra libertà e quando rispondiamo Facci tornare, Signore, a te e noi ritorneremo, noi confessiamo di essere prevenuti dalla grazia di Dio.

## **Concilio di Trento**

**VII-XI sessione (1547)**

**SESSIONE VII (3 marzo 1547)**

**Primo decreto: I sacramenti**

### **CANONI SUI SACRAMENTI, IN GENERE**

**1.** Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non sono stati istituiti tutti da Gesù Cristo, nostro signore, o che sono più o meno di sette, e cioè: il battesimo, la confermazione, l'eucaristia, la penitenza, l'estrema unzione, l'ordine e il matrimonio, o anche che qualcuno di questi sette non è veramente e propriamente un sacramento: sia anatema [...].

### **CANONI SUL SACRAMENTO DEL BATTESIMO**

[...] **12.** Se qualcuno afferma che nessuno debba essere battezzato, se non all'età in cui fu battezzato Cristo, o addirittura in punto di morte: sia anatema.

**13.** Se qualcuno afferma che i bambini, poiché non hanno la capacità di credere, ricevuto il battesimo non devono essere considerati cristiani e quindi divenuti adulti, devono essere ribattezzati; o che è meglio omettere il loro battesimo, piuttosto che battezzarli nella fede della Chiesa, senza un loro atto di fede (184): sia anatema [...].

**SESSIONE XIII (11 ottobre 1551)**

**Decreto sul santissimo sacramento dell'eucaristia.**

[...]

#### **Capitolo I.**

**Della presenza reale del signore nostro Gesù Cristo nel santissimo sacramento dell'eucaristia.**

Prima di tutto questo santo Sinodo insegna e professa chiaramente e semplicemente che nel divino sacramento della santa eucaristia, dopo la consacrazione del pane e del vino, è contenuto veramente, realmente e sostanzialmente.

...

#### **Capitolo IV.**

**La transustanziazione.**

Poiché, poi, Cristo, nostro redentore, disse che era veramente il suo corpo ciò che dava sotto la specie del pane, perciò fu sempre persuasione, nella Chiesa di Dio, - e lo dichiara ora di nuovo questo santo Concilio - che con la consacrazione del pane e del vino si opera la trasformazione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del corpo di Cristo, nostro signore e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo sangue. Questa trasformazione, quindi, in modo adatto e proprio è chiamata dalla santa Chiesa cattolica transustanziazione.

### **CANONI SUL SANTISSIMO SACRAMENTO DELL'EUCARISTIA**

**1.** Se qualcuno negherà che nel santissimo sacramento dell'eucaristia è contenuto veramente, realmente, sostanzialmente il corpo e il sangue di nostro signore Gesù Cristo, con l'anima e la

divinità, e, quindi, tutto il Cristo, ma dirà che esso vi è solo come in un simbolo o una figura, o solo con la sua potenza, sia anatema.

2. Se qualcuno dirà che nel santissimo sacramento dell'eucaristia assieme col corpo e col sangue di nostro signore Gesù Cristo rimane la sostanza del pane e del vino e negherà quella meravigliosa e singolare trasformazione di tutta la sostanza del pane nel corpo, e di tutta la sostanza del vino nel sangue, e che rimangono solamente le specie del pane e del vino, - trasformazione che la Chiesa cattolica con termine appropriatissimo chiama transustanziazione, - sia anatema.

[..] 4. Se qualcuno dirà che, fatta la consacrazione, nel mirabile sacramento dell'eucaristia non vi è il corpo e il sangue del signore nostro Gesù Cristo, ma solo nell'uso, mentre si riceve, e non prima o dopo; e che nelle ostie o parti consacrate, che dopo la comunione vengono conservate e rimangono, non rimane il vero corpo del Signore, sia anatema.

6. Se qualcuno dirà che nel santo sacramento dell'eucaristia Cristo, unigenito figlio di Dio, non debba essere adorato con culto di latria, anche esterno; e, quindi, che non debba neppure esser venerato con qualche particolare festività; ed esser portato solennemente nelle processioni, secondo il lodevole ed universale rito e consuetudine della santa Chiesa; o che non debba essere esposto alla pubblica venerazione del popolo, perché sia adorato; e che i suoi adoratori sono degli idolatri, sia anatema [...].

8. Se qualcuno dirà che Cristo, dato nell'eucaristia, si mangia solo spiritualmente, e non anche sacramentalmente e realmente, sia anatema [...].

### **Salvacondotto dato ai protestanti tedeschi dal sacro Concilio di Trento [1551].**

Il sacrosanto Concilio generale di Trento, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della Santa Sede, concede - per quanto spetta ad esso - la pubblica fede e la piena sicurezza che chiamano "Salvacondotto" - a tutte e singole quelle persone, sia ecclesiastiche che secolari, di tutta la Germania, di qualsiasi grado, stato, condizione e qualità esse siano, le quali vorranno venire a questo Concilio ecumenico e generale, perché possano con tutta libertà conferire, proporre e trattare di quegli argomenti che devono esser trattati nello stesso Concilio; perché possano liberamente e con tranquillità venire allo stesso Concilio ecumenico e rimanere e dimorare in esso, proporre, sia per iscritto, che oralmente, tutti quegli articoli che vorranno, e discutere con i Padri o con quelli che saranno stati scelti dallo stesso Sinodo e disputare, senza usare modi ingiuriosi ed offensivi; e che, inoltre, quando essi crederanno, possano tornarsene via.

Concediamo questo salvacondotto con tutte e singole le clausole e i decreti necessari ed opportuni, anche se essi dovessero essere espressi in modo speciale e non con espressioni generiche, e che si intendono come espressi.

È sembrato bene, inoltre, al santo Sinodo che se essi per loro maggiore libertà e sicurezza, desiderassero che vengano scelti dei giudici, sia per i delitti già perpetrati che per quelli che possano esser commessi da loro in futuro, li nominino pure a loro gradimento, anche se gli stessi delitti fossero enormemente grandi e riguardassero l'eresia.

### **SESSIONE XXIII (15 luglio 1563)**

#### **Dottrina vera e cattolica sul sacramento dell'ordine a condanna degli errori del nostro tempo.**

**Canone XVIII [Seminari]** Gli adolescenti, se non sono ben formati, sono inclini a seguire i piaceri del mondo e se non sono orientati, fin dai teneri anni, alla pietà e alla religione prima che cattive abitudini si impadroniscano completamente dell'uomo, non sono capaci di perseverare completamente nella disciplina ecclesiastica, senza un aiuto grandissimo e singolarissimo di Dio onnipotente. Per questo il santo Sinodo stabilisce che le singole chiese cattedrali, metropolitane, e le altre maggiori di queste, in proporzione delle loro facoltà e della grandezza della diocesi, siano

obbligate a mantenere, educare religiosamente ed istruire nella disciplina ecclesiastica un certo numero di fanciulli della stessa città e diocesi, o, se non fossero abbastanza numerosi, della provincia, in un collegio scelto dal vescovo vicino alle stesse chiese o in altro luogo adatto.

Siano ammessi in questo collegio quelli che hanno almeno dodici anni e sono nati da legittimo matrimonio, che abbiano imparato a leggere e a scrivere e la cui indole e volontà dia speranza che essi sono disposti ad essere sempre a servizio della Chiesa. Il Concilio intende che vengano scelti specialmente i figli dei poveri, senza escludere i figli dei ricchi, purché si mantengano da sé e mostrino inclinazione a servire con zelo Dio e la Chiesa.

Il vescovo dividerà questi fanciulli in tante classi quante a lui sembrerà, secondo il loro numero, la loro età, il progresso nella disciplina ecclesiastica. E quando gli sembrerà opportuno, ne destinerà una parte al servizio delle chiese, una parte ne lascerà nel collegio perché siano istruiti, sostituendo altri al posto di quelli che sono stati formati, di modo che questo collegio sia un perpetuo seminario di ministri di Dio.

Perché, poi, possano essere istruiti più facilmente nella disciplina ecclesiastica, prenderanno subito la tonsura e indosseranno sempre la veste clericale; impareranno la grammatica, il canto, il computo ecclesiastico e le altre conoscenze utili; attenderanno con ogni attenzione allo studio della Sacra Scrittura, dei libri ecclesiastici, delle omelie dei santi, al modo di amministrare i sacramenti, - specie per ascoltare le confessioni, - e impareranno le regole dei riti e delle cerimonie.

Il vescovo procuri che ogni giorno assistano al sacrificio della messa; che almeno ogni mese si confessino, e secondo il giudizio del confessore, ricevano il corpo del nostro signore Gesù Cristo e che nei giorni festivi servano in cattedrale e nelle altre chiese del luogo: cose tutte, insieme ad altre opportune e necessarie a questo riguardo, che i singoli vescovi stabiliranno col consiglio dei due canonici più anziani e di maggior criterio, che essi eleggeranno come lo Spirito santo suggerirà loro. Questo consiglio si darà da fare con visite frequenti perché tali prescrizioni vengano osservate. Essi puniranno severamente i caratteri difficili e incorreggibili e quelli che propagano cattivi costumi. Se necessario, li cacceranno, toglieranno ogni impedimento e porranno ogni cura nel realizzare qualsiasi cosa che sembri possa essere adatta a conservare e far fiorire una istituzione così pia e così santa.

Per costruire l'edificio del collegio, per dare un compenso ai professori e al personale, per mantenere la gioventù e per altre spese, oltre ai mezzi che in alcune chiese e luoghi sono destinati all'educazione e al mantenimento dei fanciulli, che il vescovo avrà cura di devolvere a favore di questo seminario -, saranno necessari dei redditi fissi. Per questo, gli stessi vescovi, col consiglio di due membri del capitolo, di cui uno eletto dal vescovo e l'altro dal capitolo e similmente di due membri del clero della città, la cui elezione spetti per uno al vescovo e per l'altro al clero, detraranno una parte delle rendite della mensa vescovile, del capitolo, di qualsiasi dignità, personato, ufficio, prebenda, porzione, abbazia e priorato, di qualsiasi ordine, - anche regolare -, qualità o condizione essi fossero; ed inoltre degli ospedali che vengono dati in titolo o in amministrazione, secondo la costituzione del Concilio di Vienne *Quia contingit*, di ogni beneficio, anche regolare, di qualsiasi diritto di patronato o esente o di nessuna diocesi o annesso ad altre chiese, monasteri, ospedali, o a qualsiasi altro luogo pio, anche esente.

Detraranno una parte anche dalle fabbriche delle chiese ed altri luoghi pii e da qualsiasi altro reddito e provento ecclesiastico, anche di altri collegi (in cui, tuttavia, non vi siano attualmente seminari di alunni e di maestri per promuovere il comune bene della Chiesa: il Concilio, infatti, ha voluto che questi fossero esenti, salvo per i redditi eccedenti al conveniente sostentamento degli stessi seminari), o di corporazioni o confraternite - che in alcuni luoghi sono dette scuole - di tutti i monasteri, ma non dei mendicanti; anche dalle decime in qualsiasi modo appartenenti ai laici, da cui sogliono essere pagati sussidi ecclesiastici, e ai soldati di qualsiasi milizia ed ordine (eccettuati soltanto i frati di S. Giovanni di Gerusalemme).

Essi applicheranno e incorporeranno a questo collegio la parte così detratta, assieme ad alcuni benefici semplici, di qualsiasi qualità e dignità, o anche i prestimoni, o quelle che sono dette

porzioni prestimoniali, anche prima che si rendano vacanti, naturalmente senza pregiudizio del culto divino e di quelli che le hanno.

Ciò abbia luogo anche se i benefici sono riservati. Né queste unioni ed aggiunte potranno esser sospese o impedito in alcun modo per la rinuncia degli stessi benefici; ma sortiranno assolutamente il loro effetto, non ostante qualsiasi vacanza, - anche nella Curia Romana -, e qualsiasi costituzione. I possessori dei benefici, delle dignità, dei personati, e di tutti e singoli quegli enti che sono stati nominati poco fa, siano costretti dai vescovi a pagare questa porzione con le censure ecclesiastiche e con gli altri mezzi del diritto, non solo per sé, ma anche per le pensioni che dovessero per caso pagare ad altri da questi frutti, ritenendo, tuttavia, "pro rata" quanto essi dovranno pagare per queste pensioni. A questo scopo potranno servirsi, se lo crederanno, dell'aiuto del braccio secolare. [...]

Il vescovo, poi, si faccia fare ogni anno una relazione sui redditi di questo seminario, presenti due membri del capitolo ed altre due persone scelte dal clero della città. [...]

[...]Se poi in qualche provincia le chiese fossero tanto povere, da non potersi erigere, in qualcuna, il collegio, il Sinodo provinciale o il metropolita con i due suffraganei più anziani farà in modo che nella Chiesa metropolitana o nella Chiesa più comoda della provincia, con i frutti di due o più chiese - in ciascuna delle quali il collegio non potrebbe essere facilmente costituito - vengano eretti uno o più collegi, come giudicherà opportuno, dove i fanciulli di quelle chiese siano educati. Nelle chiese, invece, che hanno diocesi ampie, il vescovo potrà avere uno o più seminari, come gli sembrerà opportuno, che, però, dovranno dipendere in tutto e per tutto da quello eretto e costituito nella città. Per ultimo, se per le unioni, per la tassazione o assegnazione e incorporazione delle porzioni o per qualsiasi altro motivo, sorgesse qualche difficoltà, per cui la costituzione e la conservazione di questo seminario potrebbe esserne impedita o resa difficile, il vescovo e i deputati per questo problema o il Sinodo provinciale, a seconda degli usi della regione, della qualità delle chiese e dei benefici, - limitando anche o aumentando quanto sopra abbiamo prescritto, se fosse necessario - potranno determinare e prendere ogni singolo provvedimento che sembrerà necessario ed opportuno al felice progresso di questo seminario.

XXIV sessione, 11 novembre 1563

## **SULLA RIFORMA DEL MATRIMONIO**

### **Capitolo I**

Quantunque [lat. *Tametsi*] non si debba dubitare che i matrimoni clandestini, celebrati con il libero consenso dei contraenti, siano rati e veri matrimoni, almeno fino a che la Chiesa non li abbia dichiarati invalidi, - e che, quindi, a buon diritto debbano condannarsi (come il santo Sinodo in realtà condanna) quelli che negano che essi siano veri e rati e chi falsamente afferma che i matrimoni contratti dai figli senza il consenso dei genitori siano nulli, e che questi possano invalidarli o annullarli, - tuttavia la santa Chiesa di Dio li ha sempre, per giustissimi motivi, detestati e proibiti.

Il santo Sinodo però deve riconoscere che tali proibizioni per la disobbedienza degli uomini non servono a nulla e considera i gravi peccati che nascono da questi matrimoni, specie di coloro che rimangono in una condizione di dannazione, quando, lasciata la prima moglie, con cui hanno contratto segretamente matrimonio, lo contraggono pubblicamente con un'altra, e vivono con essa in perpetuo adulterio. Ora la Chiesa, che non giudica delle intenzioni occulte, non può ovviare a questo male, se non provvede con qualche rimedio più efficace.

Seguendo, perciò, le orme del sacro Concilio Lateranense (384), celebrato sotto Innocenzo III, comanda che in avvenire, prima che si contragga il matrimonio, per tre volte, in tre giorni festivi consecutivi il parroco dei contraenti dichiarati pubblicamente in Chiesa, durante la santa messa, tra chi debba contrarre il matrimonio. Fatte queste pubblicazioni, se non si oppone alcun legittimo impedimento, si proceda alla celebrazione del matrimonio dinanzi alla Chiesa, dove il parroco,

interrogati l'uomo e la donna, ed inteso il loro mutuo consenso, dica: Io vi congiungo in matrimonio nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, o si serva di altra formula, secondo il rito consueto in ciascuna provincia.

Se poi in qualche caso vi fosse il fondato sospetto che, facendo tante pubblicazioni, il matrimonio potrebbe essere maliziosamente impedito, allora si faccia solo una pubblicazione, o il matrimonio venga celebrato almeno alla presenza del parroco e di due o tre testimoni. Quindi, prima della consumazione, si facciano le pubblicazioni in Chiesa, affinché se vi fosse qualche impedimento sia facilmente scoperto, a meno che l'ordinario stesso non giudichi opportuno che le predette pubblicazioni vengano omesse, cosa che il santo Sinodo rimette alla sua prudenza e al suo criterio. Quelli che tenteranno di contrarre matrimonio in maniera diversa da quella prescritta, e cioè presente il parroco o altro sacerdote, con la licenza dello stesso parroco o dell'ordinario e con due o tre testimoni, il santo Sinodo li rende assolutamente incapaci a contrarre il matrimonio in tal modo e dichiara nulli e vani questi contratti; e col presente decreto li rende vani e li annulla.

[...]. Il santo Sinodo, inoltre, raccomanda che gli sposi, prima della benedizione sacerdotale - da riceversi in Chiesa - non abitino insieme nella stessa casa. Stabilisce anche che la benedizione debba essere impartita dal proprio parroco e che nessun altro, fuorché lo stesso parroco o l'ordinario, possa concedere la licenza di dare questa benedizione ad altro sacerdote, non ostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, - che deve dirsi piuttosto corruzione - o privilegio.

Se un parroco od altro sacerdote, sia regolare che secolare, - anche se crede di poterlo fare per un privilegio o per una consuetudine immemorabile -, osasse unire in matrimonio o benedire sposi di altra parrocchia, senza il permesso del loro parroco, per disposizione stessa del diritto rimanga sospeso fino a quando non sia assolto dall'ordinario del parroco che avrebbe dovuto assistere al matrimonio, o che avrebbe dovuto impartire la benedizione.

Il parroco abbia un registro, in cui scriva accuratamente i nomi dei coniugi e dei testimoni, il giorno e il luogo in cui fu contratto il matrimonio, e lo conservi diligentemente presso di sé.

[...]. E perché precetti così salutari non debbano rimanere ignoti a qualcuno, comanda a tutti gli ordinari che, non appena lo possano, facciano in modo che questo decreto venga reso noto e spiegato al popolo in ogni chiesa parrocchiale delle loro diocesi. Nel primo anno, ciò dovrà farsi spessissimo; poi, quando lo crederanno necessario. Stabilisce, inoltre, che questo decreto cominci ad andare in vigore, in ogni parrocchia, a trenta giorni dalla prima pubblicazione nella stessa parrocchia.

## **Sessione XXIV**

### **Decreto di riforma.**

Lo stesso santo Sinodo, proseguendo la materia della riforma, dispone che nella presente sessione si debba stabilire quanto segue.

#### **[...] Canone II [Concili provinciali e diocesani ]**

... Si celebrino anche, ogni anno, i sinodi diocesani; ...Quelli che hanno la cura di chiese parrocchiali o di altre, anche annesse, chiunque essi siano, dovranno partecipare al Sinodo.

#### **[...] Canone III [Visita della diocesi]**

I patriarchi, i primati, i metropolitani e i vescovi non manchino di visitare personalmente la propria diocesi; se ne fossero legittimamente impediti, lo facciano per mezzo del loro vicario generale o di un visitatore. Se ogni anno non potessero visitarla completamente per la sua estensione, ne visitino almeno la maggior parte, in modo tale, però, che nel giro di due anni, o personalmente o per mezzo dei loro visitatori, terminino di visitarla [...]. Scopo principale di tutte queste visite sia quello di portare la sana e retta dottrina, dopo aver fugato le eresie; di custodire i buoni costumi e correggere quelli corrotti; di entusiasmare il popolo, con esortazioni e ammonizioni, per la religione, la pace, la rettitudine; e di stabilire tutte quelle altre cose che, secondo il luogo, il tempo, l'occasione, e la prudenza dei visitatori, possono portare un frutto ai fedeli.

#### **Canone IV [predicazione e insegnamento della dottrina]**

Il santo Sinodo, desiderando che **l'ufficio della predicazione, che è il principale dovere dei vescovi**, venga esercitato quanto più frequentemente è possibile per la salvezza dei fedeli, adattando meglio alle necessità dei tempi presenti i canoni emanati un tempo su questo argomento sotto Paolo III di felice memoria, comanda che essi espongano le sacre scritture e la legge divina: nella propria Chiesa, personalmente, o, se ne fossero legittimamente impediti, mediante persone assunte per la predicazione, nelle altre chiese di città o della diocesi per mezzo dei parroci, o, qualora questi ne fossero impediti, per mezzo di altri da designarsi dal vescovo, a spese di quelli che sono tenuti o sono soliti accollarsi queste spese, almeno tutte le domeniche e nelle feste solenni, durante la quaresima e l'avvento del Signore, ogni giorno, o almeno tre volte la settimana, se lo credono opportuno, ed inoltre ogni volta che ciò possa esser stimato utile.

Il vescovo ammonisca diligentemente il popolo che ognuno è tenuto a recarsi nella propria parrocchia, se può farlo facilmente, per ascoltare la Parola di Dio. Nessun secolare o regolare osi predicare - anche nelle chiese del suo ordine - qualora il vescovo fosse contrario. **Gli stessi vescovi avranno anche cura che almeno nei giorni di domenica e negli altri festivi in ogni parrocchia i bambini siano diligentemente istruiti da chi ne ha il dovere, nei rudimenti della fede e in ciò che riguarda l'obbedienza a Dio e ai genitori.** Se sarà necessario li costringeranno anche con le censure ecclesiastiche. [...]

#### **Canone VII [predicazione sui sacramenti]**

Perché il popolo fedele riceva i sacramenti con maggiore riverenza e devozione dell'anima, il santo Sinodo comanda a tutti i vescovi che non solo quando questi sacramenti devono essere amministrati da loro, personalmente, spieghino, prima, la loro efficacia e la loro utilità, secondo l'intelligenza di chi li riceve, ma facciano in modo che la stessa cosa si faccia piamente e prudentemente dai singoli parroci, anche in lingua volgare, se necessario e se si può fare senza incomodo.

Ciò venga fatto secondo la forma che prescriverà il Sinodo nella catechesi dei singoli sacramenti, che i vescovi avranno cura di far tradurre in lingua volgare e di far esporre al popolo da tutti i parroci. Durante la santa messa, inoltre, o nella celebrazione delle sacre funzioni, spieghino in volgare nelle singole feste o solennità, la Parola di Dio e le esortazioni alla salvezza e si sforzino di incidere nel cuore di tutti (lasciate da parte le questioni inutili), e di istruirli nella legge del Signore.

#### **Canone XVII [Contro la pluralità dei benefici]**

La disciplina ecclesiastica resta sconvolta, quando uno dei chierici occupa più uffici. Perciò sapientemente fu disposto dai sacri canoni che nessuno dovesse essere incardinato in due chiese (401). Ma molti, mossi da un riprovevole desiderio di guadagno, ingannando se stessi (non Dio!) non si vergognano di eludere con varie arti quelle prescrizioni che saggiamente sono state emanate e di tenere più benefici insieme. Per questo il santo Sinodo, desiderando tornare alla dovuta disciplina nel governo delle chiese, con il presente decreto - che dovrà essere osservato da qualsiasi persona, di qualsiasi titolo, anche se fosse insignita dell'onore del cardinalato, - stabilisce che in futuro possa essere conferito a ciascuno un solo beneficio ecclesiastico. Se questo non fosse sufficiente all'onesto sostentamento di colui cui viene assegnato, si potrà conferirgliene un altro semplice, purché l'uno e l'altro non esigano la residenza personale. Queste norme dovranno riguardare non solo le chiese cattedrali, ma anche tutti gli altri benefici, sia secolari che regolari, anche se fossero dati solo in commenda, di qualsiasi titolo e qualità essi siano.